

Gli **studenti delle classi terze**, nell'ambito dell'attività "**Alternanza Scuola-Lavoro**", anno scolastico 2015/2016, nella seduta del 28 e 29 Maggio 2016, presso la Camera dei Deputati, hanno prodotto ed approvato il seguente testo di **legge sul bullismo e cyber bullismo**.

TESTO UNIFICATO

ART 1

(finalità)

1. La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo e cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, in ambito scolastico ed extrascolastico, con azioni a carattere preventivo e rieducativo, in modo da favorire la reintegrazione, e là dove necessario di carattere punitivo con una strategia di attenzione e tutela dei soggetti coinvolti sia nella posizione di vittime sia in quelli di responsabili di illeciti.

ART.2

(Definizione di bullismo)

1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo:

a) violenze, piccoli furti, estorsioni, aggressioni e minacce finalizzate a coartare la libertà morale altrui o che procurino alla vittima una lesione materiale e /o morale;

b) intimidazioni, insulti, derisioni, offese relative alla razza, alla lingua, alla nazionalità, al sesso, all'orientamento sessuale, alla religione, all'opinione politica e alle condizioni personali e sociali, siano essi sistematici, reiterati o protratti nel tempo e che cagionino nella vittima una lesione della propria dignità o sfera psichica;

d) atti diffamatori e le false accuse attraverso cui l'autore dell'atto, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, o incolpa di un reato qualcuno che egli sa innocente.

2. Si definiscono atti di bullismo informatico:

a) invio reiterato di messaggi on-line violenti, volgari, offensivi o contenenti minacce ed intimidazioni volti a rendere la vittima in posizione di debolezza e sudditanza;

b) invio di messaggi dal contenuto repressibile ed offensivo a soggetti terzi, sostituendosi al reale titolare della fonte dei messaggi;

c) pubblicazione di dati sensibili della sfera privata del soggetto, come foto, video e simili ovvero pubblicazione on-line di video e/o audio degli atti di bullismo di cui al precedente art.2 commessi a danni di soggetti vittime degli abusi.

d) esclusione deliberata di un soggetto dai social media allo scopo di emarginarlo dai forum di discussione;

f) creazione di forum informatici pubblici o privati volti alla diffamazione vittima di bullismo al fine di provocare pressione psicologica nel suddetto.

Art.3

(Prevenzione bullismo e cyber bullismo nelle scuole primarie)

1. Al fine di prevenire eventuali atti di bullismo, la presente legge, dispone l'adozione da parte degli istituti scolastici di provvedimenti specifici, con lo scopo di prevenire eventuali atti di bullismo, quali:

a) Costante dialogo fra i genitori degli alunni e le loro famiglie;

- b) organizzazione di progetti scolastici finalizzati a informare e sensibilizzare gli alunni su tale fenomeno
- c) rendere obbligatorio, per un minimo di venti ore annuali durante le lezioni scolastiche, l'approfondimento, attraverso la visione di cortometraggi a scopo educativo e attività che coinvolgano tutti gli alunni volti alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyber bullismo;
- e) educazione alla valorizzazione delle varie differenze culturali, ponendo particolare attenzione a individui con eventuali handicap fisici o mentali.

ART. 4

(Prevenzione bullismo e cyber bullismo nelle scuole di primo e secondo grado)

1. La scuola è il primo luogo dove si sviluppano le relazioni sociali tra i ragazzi e, proprio per questo importante ruolo educativo, ha anche la responsabilità di promuovere quei valori che possono aiutare a prevenire e contrastare il bullismo. Gli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia devono promuovere la conoscenza reciproca, insegnare il rispetto verso altre realtà socio-culturali e religiose, favorire l'autostima dei giovani, insegnare come affrontare i conflitti e insegnare il rispetto delle regole della convivenza civile, attraverso:

- a) ore dedicate a approfondimenti su tali comportamenti con dibattiti, conferenze, testimonianze volte a informare e sensibilizzare gli studenti su tale fenomeno e realizzazione di progetti al termine di questi percorsi;
- b) proiezioni di film o testimonianze che raccontino esperienze di chi ha subito "atti di bullismo" in prima persona;
- c) creare un dialogo tra alunni-genitori-docenti in modo da poter interagire e creare un supporto morale e psicologico per coloro che hanno commesso l'atto, le vittime e le famiglie;
- d) incontri con Polizia Postale per la sensibilizzazione sul tema del cyber bullismo;
- e) incentivare le scuole alla creazione di sportelli d'ascolto qualora non fossero già presenti nelle proprie strutture.

ART. 5

(Creazione di strutture volte al contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole)

1. Al fine di rendere più efficaci le azioni di controllo in merito a eventi o azioni di bullismo ai danni degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, si predispongono le strutture, all'interno di ogni istituto, di strutture volte a garantire supporto psicologico, sociale e umano. Gli studenti potranno rivolgersi al personale qualificato: psicologi e assistenti sociali a cui esporre le proprie problematiche.
2. Ogni classe potrà disporre di un docente di riferimento che provvederà periodicamente ad illustrare l'andamento della classe ed eventuali disagi legati ad episodi di bullismo.
3. Per quanto concerne il cyber bullismo, gli istituti promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.
4. Gli studenti potranno utilizzare la rete stessa per denunciare, tramite un portale apposito inserito nel sito ufficiale della scuola superando così più facilmente eventuali resistenze, episodi di cyber bullismo che li vedano coinvolti. A disposizione dei ragazzi, oltre ai riferimenti degli organi di polizia competenti, verranno messi a disposizione tutti i contatti degli psicologi presenti nelle scuole.

ART. 6

(Assistenza alla vittima e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo)

1. Eventuali fatti accaduti verranno denunciati al preside che organizzerà incontri con i genitori della vittima, con quelli del bullo e i protagonisti dell'accaduto. Nell'ambito della propria autonomia, gli istituti scolastici promuoveranno quindi forme di collaborazione continua con i consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alle famiglie
2. La regione provvede ad individuare servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti che offrono ascolto e assistenza a tutte le fasce d'età in situazione di pericolo e di disagio, con garanzia

dell'anonimato, dell'accessibilità gratuita e permanente, sia tramite linea telefonica sia tramite le nuove tecnologie, quali messaggi di testo, chat, messaggistica istantanea e posta elettronica.

3. l'istituto provvede a creare strutture di assistenza gestite da personale con competenze in merito, per rieducare colui che ha commesso l'atto.

ART.7.

(Sanzioni)

1. Relativamente all'atto di bullismo causato, l'autore del danno, colto in flagrante o denunciato, dovrà essere sottoposto a lavori socialmente utili in proporzione alla gravità dell'atto:

- a) Se l'entità dell'azione non è grave e non si reitera nel tempo, episodio circoscritto, soltanto verbale sarà prevista la convocazione dei genitori da parte della scuola con eventuale sanzione disciplinare da applicare;
- b) Se l'azione coinvolge minorenni e la gravità dell'atto dovesse riguardare percosse fisiche o violenza psicologica grave, si ricorre al tribunale dei minori, la pena sarà a discrezione del giudice nel corso del processo.
- c) In caso in cui gli individui che perseguono forme di bullismo siano di età maggiore ai diciotto anni, il giudice in sede di processo farà riferimento alle pene, di cui al codice penale.

2. Il cyber bullismo si identifica con un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante la rete (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.) il cui scopo è di prevaricare, sopraffare e sminuire la personalità delle vittime.

Le sanzioni applicate nel caso in cui si verificano atti di cyber bullismo saranno equivalenti a quelle adottate nell'ambito del bullismo.

ART.9

(Formazione del personale scolastico)

1. Il ministero della Pubblica Istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove dei corsi per personale scolastico di ogni ordine e grado finalizzati all'acquisizione di idonee competenze pratiche e teoriche riguardo il bullismo e il cyber bullismo utili per giungere ad una più immediata individuazione delle fattispecie di cui all'articolo 2

ART. 10

(Sensibilizzazione e prevenzione)

1. Il ministero della Pubblica Istruzione provvede, tramite idonee campagne di sensibilizzazione sui social media, ad incentivare una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli legati agli atti di bullismo al fine di assecondare una maggiore capacità di analisi e di autodeterminazione.